C.C - 135		MOD 12
	REPUBBLICA ITALIANA	6/2019
	La Corte dei Conti	——————————————————————————————————————
	Sezione Giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia	***************************************
	Il Giudice Unico delle Pensioni	
	Cons. Giulia De Franciscis	
	ha emesso la seguente	
	ORDINANZA	
	sul ricorso in materia pensionistica, iscritto al n. 14147 del registro di	
	segreteria e depositato in data 19/04/2019, promosso da	
	rappresentato e difeso dagli avvocati prof.	
	), prof. ero (;	
		alt
	, con i quali è elettivamente domiciliato presso lo studio del prof.	W.
	ero in lia l	
	contro	_
	INPS, gestione ex INPDAP – sede di Trieste in persona del legale	
	rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale della	
- 1	Direzione provinciale INPS di Trieste, in Via S. Anastasio, n. 5.	
	Visto l'atto introduttivo del giudizio.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.	
	Uditi, nella pubblica udienza del 18 settembre 2019, I	
	per il ricorrente, e l'avv. Luca lero in rappresentanza dell'Inps.	
	Oggetto del giudizio	
	Con la presente impugnativa, il dott.	

MODULARIO C.C 135		MOD, 122
·····	amministrativo cessato dal servizio a decorrere dal	
	accertato il suo diritto alla integrale corresponsione del trattamento	
	pensionistico senza l'applicazione – da un lato - della riduzione per un triennio	
	della rivalutazione automatica dello stesso, di cui all'art. 34, comma 1, della	
	L. n. 448/1998 e - dall'altro - della decurtazione percentuale per un	
	quinquennio dell'ammontare della pensione, introdotte con la legge	
***************************************	30/12/2018, n. 145 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno	
	finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" [art. 1, commi	
į.	da 260 a 268]. A tale domanda è connessa quella di condanna dell'INPS al	
	versamento delle somme medio tempore non erogate e/o alla restituzione di	
***************************************	quelle già recuperate, con vittoria di spese, onorari ed accessori di legge.	
	Si riportano le norme censurate per una migliore rappresentazione	
	delle questioni poste dal ricorrente.	9
	<<260. Per il periodo 2019-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti	
	pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della	
	legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:	
	a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il	
	trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;	
	b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il	
	trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei	
	tratlamenti medesimi:	
	1) nella misura del 97 per cento per i trattamenti pensionistici complessiva-	
	mente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS. Per le	
	pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e	
	inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica	
	2	

MODULARIO C.C 135	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
[00-135]		MOD. 122
	spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di	
	rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite	
	maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto	
	trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di	
	rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente	
	numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza	
	del predetto limite maggiorato;	
	2) nella misura del 77 per cento per i trattamenti pensionistici complessiva-	
	mente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a	
·····	cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore	
-	a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite	
	incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di	
	quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque	QX
-	attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;	9
	3) nella misura del 52 per cento per i trattamenti pensionistici	
(	complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari	
	o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo	
5	superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite	
	ncrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di	
	quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque	
	altribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;	
4	t) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici	
c	complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o	
iı	nferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo	
s	uperiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite	
	3	
	1	

MOOULARIO C.C 135		MOD 122
<del></del>	incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di	
	quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;	
	5) nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici	
	complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o	
·	inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo	***************************************
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	superiore a nove volle il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite	
	incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di	
···	quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque	
	attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;	
	6) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici	
	complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS.	
	261. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge е per la	0-
	durata di cinque anni, i trallamenti pensionistici diretti a carico del Fondo	
	pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi,	
	delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale	
	obbligatoria e della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della	
j	legge 8 agosto 1995, n. 335, i cui importi complessivamente considerati	
Ì	superino 100.000 euro lordi su base annua, sono ridotti di un'aliquota di	
ł	riduzione pari al 15 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a	and the second s
	130.000 euro, pari al 25 per cento per la parte eccedente 130.000 euro fino a	
	200.000 euro, pari al 30 per cento per la parte eccedente 200.000 euro fino a	
	350.000 euro, pari al 35 per cento per la parte eccedente 350.000 euro fino a	
	500.000 euro e pari al 40 per cento per la parte eccedente 500.000 euro.	
	262. Gli importi di cui al comma 261 sono soggetti alla rivalutazione	

MODULARIO C.C 135		MOD. 122
	automatica secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della	
	legge 23 dicembre 1998, п. 448.	
	263. La riduzione di cui al comma 261 si applica in proporzione agli importi	
	dei trattamenti pensionistici, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui	
	al comma 267. La riduzione di cui al comma 261 non si applica comunque alle	
	pensioni interamente liquidate con il sistema contributivo.	
	264. Gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nell'ambito della loro	
	autonomia, si adeguano alle disposizioni di cui ai commi da 261 a 263 e 265	
	dalla data di entrata in vigore della presente legge.	
	265. Presso l'INPS e gli altri enti previdenziali interessati sono istituiti appositi	
······································	fondi denominati «Fondo risparmio sui trattamenti pensionistici di importo	
	elevato» in cui confluiscono i risparmi derivati dai commi da 261 a 263. Le	alk
	somme ivi confluite restano accantonate.	(D)
	266. Nel Fondo di cui al comma 265 affluiscono le risorse rivenienti dalla	
	riduzione di cui ai commi da 261 a 263, accertate sulla base del procedimento	
	di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.	
	267. Per effetto dell'applicazione dei commi da 261 a 263, l'importo	
1	complessivo dei traltamenti pensionistici diretti non può comunque essere	
	inferiore a 100.000 euro lordi su base annua.	
	268. Sono esclusi dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 261	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
- 1	a 263 le pensioni di invalidità, i trattamenti pensionistici di invalidità di cui alla	
	legge 12 giugno 1984, n. 222, i trattamenti pensionistici riconosciuti ai	
	superstiti e i trattamenti riconosciuti a favore delle vittime del dovere o di azioni	
į		
	terroristiche, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e alla legge 3 agosto 2004, n. 206.>>	
	5	

MODULARIO C.C 135		MOD: 122
	·	
	Osserva il ricorrente di essere direttamente inciso dalle indicate misure	
	disposte dal legislatore, poiché il suo trattamento di quiescenza è stato	
	liquidato con il sistema c.d. misto, ovverosia in parte secondo il metodo di	
	calcolo retributivo, in parte secondo quello contributivo: rileva all'uopo che, in	
	base all'art. 1, comma 263 della citata legge, sono escluse dall'intervento	
	riduttivo le pensioni "interamente liquidate con il sistema contributivo".	
	Net merito evidenzia come le stesse si presentino gravemente lesive	
	della sua posizione giuridica, risultando egli assoggettato sia alla riduzione	
	dell'importo della pensione in godimento che alla consistente contrazione	
	dell'indicizzazione della stessa.	
	Ciò premesso parte attrice ritiene che le norme de quibus non	
	rispettino, sotto plurimi qualificanti profili, i principi costituzionali declinati negli	
1	artt. 2, 3, 23, 36, 38, 53, 81, 97, 104 e 117 Cost., nell'interpretazione che di	ale
	essi ha dato nel tempo il Giudice delle leggi, in relazione agli interventi	<u> 37,</u>
	normativi nel settore previdenziale. In proposito nell'impugnativa sono	
	sviluppati ampi argomenti e articolati richiami alla giurisprudenza	
	costituzionale, dei quali si fornisce sintetica esposizione nei termini che	
	seguono.	
	1.A.1. Con riguardo alla decurtazione della pensione (art. 1, commi da	
	261 a 268, L. n. 145/2018) le censure di incostituzionalità investono:	
	- la durata quinquennale del prelievo, che si sostiene rappresenti una	•
	forzatura della dimensione di temporaneità entro cui la Corte Costituzionale	
Ì	na ammesso interventi legislativi similari. Ciò, in particolare, avendo riguardo	
	alla successione ravvicinata, negli anni, di ulteriori omologhe misure riduttive:	
•	si osserva altresi sul punto che, in considerazione dell'età dei soggetti incisi,	
	6	

C.C. 135		MOD. 122
	l'effetto di penalizzazione risulta vieppiù amplificato, potendosi tradurre in una	
	perdita definitiva. Si rileva, infine, che la lesività delle norme in discussione va	
	anche apprezzata in rapporto alle crescenti esigenze di cura ed assistenza	
······································	che di regola si accompagnano al collocamento in quiescenza in età	
	avanzata, nonché alla funzione solidaristica intra-familiare spesso svolta dai	
	trattamenti pensionistici degli anziani.	
	- Il carattere selettivo dello stesso che, per un verso, colpisce solo una	
	parte della platea dei pensionati con trattamenti elevati, in funzione del	
	meccanismo di calcolo della pensione, escludendo altresì le pensioni ai	
	superstiti; e, per l'altro, non interessa i percettori di redditi di omologo livello.	
	Con ciò determinandosi un duplice effetto discriminatorio, che rende la	
···	disciplina in esame non rispettosa del canone della ragionevolezza. Ulteriore	000
	fattore di criticità in tal senso è ravvisato nell'inclusione, tra i soggetti colpiti	
	dalla misura, dei percettori di pensioni a carico della gestione separata	
	dell'INPS, pur se questi trattamenti sono liquidati integralmente secondo il	
	metodo di calcolo contributivo: non risulta – si sottolinea – alcuna	•
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	giustificazione di questa scelta del legislatore che appare, dunque, in	ARRAMAN A
	contraddizione con il generale criterio di selezione dallo stesso indicato. Nei	······································
	termini sopra descritti parte attrice reputa l'intervento irragionevole,	
	inadeguato e non proporzionato a carico di una singola categoria di	
	pensionati, laddove in funzione del parametro reddituale si sarebbe dovuto predisporre una misura di fiscalità generale.	-
	- La sottrazione, in concreto, delle risorse ottenute alla gestione	
	previdenziale. Si sottolinea come dagli atti parlamentari emerga chiaramente	
	che esse sono computate tout court tra le entrate, funzionali alla copertura	
	7	

MODULARIO C.C 135		MOD, 122 •
	·	
····	delle spese approvate con la legge di bilancio. Sul punto si rileva che – da un	
	lato – la prevista costituzione di un Fondo in cui tali risorse confluiscono non	
	è in sé significativa di una destinazione vincolata, che non risulta connotata in	
	termini sostanziali in nessuna previsione; e - dall'altro - detto eventuale	
·	accantonamento è comunque esposto ad acquisizione al bilancio dello Stato,	
	per l'ordinaria permeabilità della gestione finanziaria dell'INPS. Da ultimo si	
	nota che l'assenza di un vincolo di scopo specifico, fa confluire di fatto le	
	risorse in discussione nell'unitario bilancio dell'Istituto, con il quale si	
	assolvono le plurime e differenziate funzioni dello stesso, risultando così	
	inconfigurabile, anche sotto tale angolo visuale, qualsivoglia specifica finalità	
	di solidarietà intra-previdenziale, legata a condizioni di crisi del sistema. Ciò a	
	differenza del contributo previsto dall'art. 1, comma 486, della L. п. 147/2013,	at
	che recava un'espressa finalizzazione al finanziamento dei trattamenti in	0
·····	favore dei soggetti c.d. "esodati".	
	- La natura "sostanzialmente" tributaria del prelievo. Si sottolinea, in	
	proposito, come la durata della misura, la destinazione a copertura delle	
	pubbliche spese, il carattere coattivo e la parametrazione alla capacità	
	contributiva dei soggetti incisi portino a ritenere che esso si risolva in un	4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 -
	tributo, la cui settorialità si traduce in una violazione del principio di	
	universalità dell'imposizione tributaria sancito dall'art. 53. Si osserva inoltre,	
	sul punto, che anche ove il contributo fosse inquadrabile nel novero delle	
	prestazioni patrimoniali imposte di cui all'art. 23 Cost., egualmente i connotati	
	descritti lo renderebbero illegittimo, discostandosi lo stesso marcatamente dai	
	requisiti di ammissibilità di quelle prestazioni, che la Corte Costituzionale ha	4
	ripetutamente indicato nelle proprie decisioni. Sul tema si rileva, infine,	
	8	

MODULARIO C.C 135		MOD. 122
	l'intrinseca contraddittorietà delle misure complessivamente adottate in	
	ambito previdenziale, laddove si impone ad una categoria ristretta di	
	pensionati un significativo onere finanziario aggiuntivo e, contestualmente, si	
	prevede l'introduzione di soluzioni che anticipano il collocamento in	
	quiescenza di cittadini attivi: sicché a fronte di un risparmio di spesa non	
	particolarmente incidente sui saldi di bilancio si genera, per contro, nuova	
li	ingente spesa che appesantisce gravemente l'equilibrio del sistema	
	pensionistico.	
	- La violazione del principio dell'affidamento. Si osserva al riguardo	
	che il contributo all'esame determina una modificazione in pejus di rapporti di	
	durata sorti anteriormente alla sua introduzione, presentando così un effetto	
<u> r</u>	etroattivo c.d. improprio, la cui legittìmità deve essere vagliata in termini di	AL
t	pilanciamento con altri valori costituzionali; in particolare si richiamano il	<u>U</u>
P	principio di ragionevolezza, che non consente di introdurre ingiustificate	
d	lisparità di trattamento, la tutela dell'affidamento sorto nei soggetti incisi,	
q	uale principio espressione della coerenza e certezza dell'ordinamento. Gli	
e	lementi caratterizzanti le norme contestate si reputano significativi	
d	ell'illegittìma frustrazione dell'affidamento dei pensionati colpiti, poiché non	
ri	corrono esigenze inderogabili o condizioni eccezionali, il vulnus economico	
ė	cospícuo e duraturo nel tempo, la platea dei destinatari è ingiustificatamente	
ci	ircoscritta.	
	- La violazione dei principi di imparzialità della pubblica	7
aı	mministrazione e di indipendenza della magistratura. Si richiama in proposito	
la	giurisprudenza costituzionale, in cui è valorizzata la funzione di	
sa	alvaguardia di tali principi assolta dalle norme che regolano la retribuzione	
Landananan	9	-

MODULARIO C.C 135		MOD 122
<u> </u>	dei pubblici dipendenti e dei magistrati, assumendone l'omologa incidenza in	
	ordine al trattamento di quiescenza ed evidenziando come vi siano riscontri in	
<del></del>	tal senso anche nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione	
- w	Europea.	
	- La violazione dell'art. 81 Cost., in relazione alla durata quinquennale	
<del></del>	del contributo censurato, che ne protende gli effetti al di là dell'orizzonte	
	temporale dell'ordinaria programmazione pluriennale del bilancio, che è	
	fissato in tre anni (art. 21, comma 1, L. n. 196/2009). Tale disallineamento	
	giuridico e finanziario viene considerato in sé irragionevole, poiché	
	disancorato dal quadro delle previsioni attendibili sugli andamenti della	
	finanza pubblica: circostanza che si reputa comprovata dai dati riportati negli	
	atti delle Commissioni Bilancio delle Camere, che afferiscono tutti al triennio	ale
	di efficacia del bilancio pluriennale, mentre solo dalla relazione tecnica	P
	risultano dati previsionali fino al 2023, in merito ai quali peraltro vengono	
	avanzati rilievi sulla certezza dei risultati attesi	
	- Violazione dell'art. 117, comma 1 Cost., con riferimento alla	
	violazione degli artt. 21 e 25 della Carta di Nizza; degli artt. 10 e 157 del TFUE	
	(Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea); dell'art. 15 del Pilastro	
	europeo dei diritti sociali; della Direttiva 2000/78/CE. Sostiene il ricorrente che	
	i fattori di criticità rilevati nella disciplina in discussione non si presentano	
	rispettosi dei principi comunitari di non discriminazione per ragioni di	
	patrimonio e/o età, di parità di trattamento ed integrazione socio/economica	
	degli anziani, nonché di adeguatezza dei trattamenti retributivi, con riferimento	
	all'inclusione negli stessi di tutti i vantaggi attuali e futuri.	-
	1.A.2. In relazione all'intervento di contrazione del meccanismo di	
	10	

MODULARIO C C - 135		221 מסא
	rivalutazione delle pensioni (art. 1, comma 260, L. n. 145/2018), si formulano	
	le seguenti doglianze.	
	Premesso che la disciplina della perequazione dei trattamenti	
	pensionistici è espressione dei principi di cui agli artt. 36 e 38 Cost, in quanto	
	ne preserva nel tempo il potere d'acquisto e, quindi, il livello di sufficienza	
	retributiva - osserva parte attrice che la norma in esame non presenta i	
	requisiti di legittimità costituzionale, declinati dal Giudice delle Leggi nelle	
	plurime pronunce che hanno scrutinato gli interventi del legislatore in questa	
····	materia.	
	In particolare, si sottolinea come la stessa si ponga in linea di	
	immediata continuità con le previsioni precedenti, che hanno contratto	
	l'indicizzazione delle pensioni fino al 31/12/2018, determinando il sostanziale	
	consolidamento della penalizzazione a carico dei trattamenti di maggior	QF.
	importo. Ciò si ritiene, in primo luogo, confliggente con il connotato di	9
	temporaneità di tali limitazioni, reiteratamente richiamato dalla Corte	
·	Costituzionale quale parametro di bilanciamento tra i sacrifici imposti ai	
	soggetti incisi e le esigenze di contenimento della spesa pubblica. Si ricorda	
	sul punto che ogni misura che determina perdita di potere d'acquisto produce	
	effetti definitivi, pur se disposta per periodi limitati, poiché le successive	
	rivalutazioni sono effettuate sull'importo intaccato dal precedente blocco. Con	
	riguardo, poi, ai profili finanziari si evidenzia che – per quanto in precedenza	
	osservato – non si rinvengono alla base dell'attuale intervento legislativo	
	condizioni eccezionali di crisi del sistema previdenziale o straordinarie	
	esigenze di bilancio: per converso – si nota – negli atti parlamentari viene	
	rilevato che non risultano accuratamente verificate le stime di risparmio	
	11	

MODULARIO C.C. + 135		MOD 122
	asseritamente ad esso connesse, essendo stati attinti come parametri di	
	calcolo quelli utilizzati nella precedente misura, adottata con la legge n.	
-	147/2013 (art. 1, comma 483).	
	In ragione delle argomentazioni suesposte, il ricorrente chiede,	
	pertanto, l'accoglimento del proposto gravame, "previa ove occorra	
	rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità	
	costituzionale dell'art. 1, commi da 260 a 268, della I. 30 dicembre 2018, n.	
	145".	
	Con memoria depositata in data 22/08/2019, si è costituito in giudizio	
	l'INPS, contestando funditus le eccezioni di costituzionalità sollevate dal	
	ricorrente in ordine alla normativa dedotta in controversia, della quale ha	
	confermato la puntuale applicazione nei suoi confronti. Ciò sulla base degli	90×
	argomenti che si procede ad illustrare sinteticamente, secondo uno schema	
	espositivo omologo a quello utilizzato per le tesi di parte attrice.	
	1.B.1. Norme che dispongono la decurtazione della pensione (art. 1,	
***************************************	commi da 261 a 268, L. n. 145/2018).	
	- L'istituto previdenziale osserva che la disciplina in esame rispetta il	
	parametro della temporaneità del prelievo, rappresentando il quinquennio un	
	periodo comunque specificamente circoscritto, pur se più lungo di quello	
	stabilito nell'ultimo intervento precedente. Sul punto pone in rilievo come non	
	vi sia alcuna continuità tra le diverse misure adottate dal legislatore nel corso	THE STATE OF THE S
	degli anni, né omogeneità di contenuti: sicché non è sostenibile alcun effetto	9-3-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-
	dì consolidamento nel tempo dell'incisione delle pensioni più elevate.	
	Evidenzia, in particolare, che nessuna riduzione è stata disposta dal 2007 al	and the second s
	2011 e nel recente biennio 2017/2018. Nei descritti termini non reputa	
	12	

MODULARIO C.C 135		MOO 122
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	rilevante il profilo dell'età dei soggetti interessati, atteso che si tratta di un	
	elemento fattuale, peraltro legato alle scelte individuali di ciascuno in ordine	
	alla permanenza in servizio.	
···	- Per quel che concerne il carattere selettivo del contributo, parte	
	resistente sostiene la coerenza e ragionevolezza dell'esclusione delle	
	categorie di pensionati amministrate dagli enti di previdenza obbligatori (d.lgs.	
	n. 504/1994 e n. 103/1996), nonché dei titolari di trattamenti ai superstiti.	
·	Quanto alla prima, si evidenzia che la Corte Costituzionale, con sentenza n.	
	7/2017, ha riconosciuto precipuo rilievo alla conformazione dell'assetto	•
	organizzativo e finanziario degli enti previdenziali privatizzati secondo il	
	principio mutualistico, affermando la necessità di preservare l'equilibrio della	_
	gestione e del vincolo di destinazione tra contributi e prestazioni: con la	OF
	conseguenza – si osserva – che il legislatore deve astenersi in linea generale	D
	da interventi normativi che possano incrinare tali requisiti. Quanto alla	
	seconda, si sottolinea la peculiarità del regime giuridico delle pensioni ai	
	superstiti che sono determinate in misura ridotta ab initio, rispetto al	
	trattamento del dante causa, nonché soggette ad ulteriori possibili	
	decurtazioni in caso di cumulo con altri redditi dei beneficiari.	,
	Sotto altro profilo l'Istituto previdenziale respinge anche l'assunto	
	attoreo circa il carattere discriminatorio del contributo, rispetto ai cittadini	
	percettori di redditi omologhi non da pensione, rilevando che tale	
1	connotazione è stata reiteratamente esclusa dalla Corte Costituzionale in	
	relazione a disposizioni dello stesso tenore di quella contestata,	
,	valorizzandone la funzione solidaristica interna al sistema previdenziale e	
	'attitudine delle pensioni più elevate a sostenere tali temporanei sacrifici.	
	13	

MODULARIO C.C 135	·	MOC 122
	Egualmente si reputa insussistente la dedotta irragionevole	
	discriminazione dei soggetti incisi, in relazione ai percettori di trattamenti	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	pensionistici liquidati interamente secondo il meccanismo contributivo,	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	osservando che per costoro la pensione è strettamente determinata in	
	funzione dei contributi versati nel corso della vita lavorativa, sicché	
	risulterebbe "superflua e perfino ingiusta" l'imposizione di un prelievo	
	aggiuntivo. In tal senso si ritiene altresi congruente la soggezione al contributo	
	dei titolari di trattamenti liquidati con il sistema di calcolo c.d. misto, poiché	
**************************************	essi beneficiano di una terza quota di pensione, afferente ai contributi versati	
	dopo il 31/12/2011, che può determinare un importo complessivo superiore a	
	quello ottenibile con il meccanismo interamente contributivo (è il caso del	00
	ricorrente).	
	- Con riguardo all'asserita sottrazione al sistema previdenziale	0
	delle somme acquisite per effetto della disciplina contestata, l'INPS afferma	
	l'inconsistenza della censura, vista l'espressa previsione normativa	
İ	dell'accantonamento di tali risorse in Fondi istituiti presso le gestioni	
i	previdenziali e del ricorso alla procedura della conferenza di servizi per le	***************************************
	decisioni sulla destinazione delle stesse.	
	- Ad avviso di parte resistente non si presenta fondata anche la	
- 1	doglianza in ordine all'irragionevolezza del contributo sul piano quantitativo.	
1	Osserva, in particolare, che non solo la soglia minima di intervento è più	
ļ	elevata rispetto alle misure recate dalla L. n. 147/2013, bensi sono stati	
	introdotti un maggior numero di scaglioni reddituali (5 invece di 3) ed è stata	
ļ	prevista una clausola di salvaguardia, secondo la quale "l'importo	
	complessivo dei trattamenti pensionistici diretti non può comunque essere	

MODULARIO C.C 135	fi. t	MOD. 122
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••		·
	inferiore a 100.000,00 euro lordi su base annua". Nei descritti termini reputa	
	l'attuale normativa più equilibrata di quella precedente, già favorevolmente	
	scrutinata dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 173/2016.	
av	- L'Istituto previdenziale respinge, altresi, la configurazione del	
	prelievo all'esame come un tributo, ritenendo insussistenti due dei tre elementi	
	caratterizzanti le fattispecie tributarie, ovverosia la definitività della	
-	decurtazione patrimoniale a carico dei soggetti passivi e la destinazione delle	
	risorse acquisite al finanziamento delle pubbliche spese. Osserva in proposito	
	che depongono in tal senso la durata quinquennale del prelievo e	
	l'accantonamento dei risparmi conseguiti in Fondi previdenziali dedicati. Nei	
	descritti termini non reputa si configuri nemmeno la dedotta violazione dell'art.	
	23 Cost., trattandosi di prestazioni patrimoniali imposte per un arco temporale	OF
	limitato e finalizzate ad alimentare un circuito di solidarietà interna al sistema	
	previdenziale.	
	- Sotto altro profilo l'INPS ritiene inconsistente la censura di	
	contraddittorietà dell'intervento legislativo rispetto alle ulteriori misure del	
	reddito di cittadinanza e della riforma pensionistica c.d. quota cento, adottate	
	con la legge di bilancio. In particolare, non reputa conferente né ammissibile	
	il raffronto tra queste diverse fattispecie, atteso che non sussiste alcuna	
	relazione tra le stesse e, comunque, non è possibile giudicarne	
	comparativamente nel merito i rispettivi contenuti e finalità. D'altro canto, sul	
	piano finanziario, sottolinea che l'apporto recato dal prelievo in discussione,	
	pari a circa 416 milioni di euro nel quinquennio, risulta di rilievo, ferma	
	restando la non confrontabilità con gli oneri connessi agli altri due interventi	
	legislativi.	
1	15	

C C - 135		MOD. 122
· <del></del>	- Le osservazioni richiamate portano parte resistente a	
	respingere anche l'eccezione d'incostituzionalità con riferimento all'asserita	
·	lesione del principio di affidamento, osservando come si sia consolidato nella	
	giurisprudenza costituzionale un indirizzo ermeneutico per il quale siffatta	
	tipologia di contributi sono ammessi purché non arbitrari e non lesivi in	
	maniera eccessiva delle legittime aspettative del cittadino inciso, nonchè	
	sorretti da finalità di solidarietà previdenziale. Requisiti che si ritiene di aver	
····	dimostrato sussistano senz'altro nel caso in esame.	
	- Egualmente non fondato si reputa l'argomento concernente la	
	lesione dei principi di imparzialità della pubblica amministrazione e	
	indipendenza della magistratura. Sul punto si rileva, per un verso, che	
	l'intervento non concerne i trattamenti retributivi, sicché non è dato ravvisare	AF.
·	alcuna violazione dell'art. 97 Cost., né si ritiene sostenibile a tal fine	6
44-44-4	un'equiparazione delle pensioni alle retribuzioni; e, per l'altro, che la platea	
	dei soggetti interessati dal contributo comprende anche pensionati del settore	
	privato, circostanza che suffraga l'insussistenza del denunciato vizio. D'altro	
	canto – si osserva – la portata generale del contributo, non circoscritto a	
	soggetti pubblici, porta a superare anche l'ipotizzata lesione delle prerogative	
	costituzionali della magistratura, non determinandosi alcuna compromissione	
	della garanzia di una retribuzione adeguata all'importanza della funzione da	
	essa svolta nell'ordinamento.	
	- L'Istituto previdenziale respinge, infine, anche le censure	
	concernenti la violazione dell'art. 81 Cost. e delle norme comunitarie che,	
	sotto diversi profili, sanciscono il divieto di discriminazione tra le persone in	
	ragione dell'età. Con riguardo alla prima, giudica non conferente il parametro	
	16	

MODUCARIO C.C 135		MOD 122
·····	costituzionale evocato né adeguatamente esplicitata la ratio dell'allegata	
<del></del>	violazione, non ritenendo comunque idonea ad integrarla in alcuna forma il	
	solo elemento della durata quinquennale del prelievo di che trattasi. Quanto	
	ai principi comunitari di tutela degli anziani reputa, in termini generali, che gli	
	stessi non implichino l'esclusione di interventi normativi che modifichino in	
	senso riduttivo i trattamenti pensionistici, che la Corte Costituzionale ha infatti	
····	ripetutamente ammesso; e, con specifico riguardo alle norme in discussione,	
	che non appare configurabile alcuna lesione del diritto delle persone anziane	
	"ad una vita dignitosa e indipendente" o di quello a partecipare alla vita sociale	-
	e culturale, vista l'incidenza su pensioni di significativo importo.	
	1.B.2. L'intervento di contrazione del meccanismo perequativo delle	aux
<del></del>	pensioni (art. 1, comma 260, L. n. 145/2018).	
	In ordine a questa misura l'Istituto previdenziale ritiene infondate le	
	eccezioni di costituzionalità sollevate dal ricorrente, ponendo in rilievo come	
•	la norma attuale abbia introdotto un numero più elevato di aliquote in relazione	
	al diversi scaglioni reddituali ed abbia disposto percentuali di perequazione in	
	larga parte più favorevoli rispetto all'omologa disciplina vigente nel pregresso	
	arco temporale 2014/2018. Nei descritti termini reputa siano rispettati i	
	fondamentali canoni di proporzionalità ed adeguatezza dell'intervento	
	riduttivo, come declinati nei molteplici pronunciamenti resi in materia dalla	
***	Corte Costituzionale richiamando, in particolare, le statuizioni contenute nelle	
······································	sentenze n. 70/2015 e n. 250/2017.	
	Sulla base delle ragioni esposte l'INPS conclude chiedendo la	
	relezione di tutte le eccezioni di costituzionalità prospettate da parte attrice e,	
,	nel merito, il rigetto del ricorso, con integrale rifusione delle spese.	
	17	

MODULARIO C.C + 135	-	MOD. 122
	=	
	Chiamata la causa nella pubblica udienza del 18 settembre 2019,	
-	all'esito di articolata discussione delle parti, il giudice si è riservato la	
<u> </u>	decisione, con lettura del dispositivo, alla successiva udienza del 16 ottobre	~
	2019.	
	2. I dubbi di costituzionalità in ordine alla normativa dedotta	
	in controversia, la rilevanza della questione, l'impossibilità di	
	un'interpretazione costituzionalmente orientata.	
110.711	L'esposizione della res controversa evidenzia come la decisione sulla	
	domanda del ricorrente sia indefettibilmente connessa alla valutazione delle	ak
	disposizioni recate nell'art. 1, commi da 260 a 268, della L. n. 145/2018, in	
	quanto egli risulta rientrare – come emerge dagli atti di causa - nel novero dei	
	soggetti dalle stesse incisi. Il trattamento pensionistico di cui è titolare, di	
	ammontare complessivamente superiore a nove volte il minimo INPS, risulta	
·	interessato – infatti – sia dalla contrazione della rivalutazione automatica per	
	il triennio 2019/2021 (comma 260); sia dal prelievo sull'importo annuale lordo,	
	previsto per il quinquennio 2019/2023. A sostegno della domanda giudiziale	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	sono poste articolate censure d'illegittimità costituzionale di tali previsioni, per	
****	violazione degli artt. 2,3,23,36,38,42,53,81, 97, 104 e 117 Cost.	
	Ritiene anche questo giudice che il positivo scrutinio della normativa	-
	contestata, per effetto del quale il ricorso dovrebbe essere rigettato, sia legato	
	necessariamente al vaglio di congruenza della medesima con i parametri di	
	legittimità enucleati dalla Corte Costituzionale attraverso le numerose	
	pronunce che, nel corso degli anni, hanno esaminato gli interventi legislativi	70.1
	di compressione dei diritti patrimoniali acquisiti dai percettori di trattamenti	
	pensionístici, nonché di revisione/rimodulazione del meccanismo di	
	18	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

MODULARIO C C - 135		MOD: 122
- <del></del>	perequazione automatica dei medesimi, stabilito dall'art. 34, comma 1, L. n.	
***************************************	448/1998 Sul punto giova osservare come il Giudice delle leggi – con	
	riferimento ad entrambe le materie – abbia stabilmente affermato che la	·
	discrezionalità del legislatore nell'adozione di misure che incidono sui diritti	·
	previdenziali non preclude l'esigenza di verificare, in relazione a clascun	
	intervento, il rispetto dei fondamentali principi di ragionevolezza, adeguatezza	
***	ed affidamento.	
****	In tal senso, con riguardo al prelievo, da ultimo nella sentenza n.	
	173/2016, si afferma che "In linea di principio, il contributo di solidarietà sulle	
	pensioni può ritenersi misura consentita al legislatore ove la stessa non	
	ecceda i limiti entro i quali è necessariamente costretta in forza del combinato	
	operare dei principi, appunto, di ragionevolezza, di affidamento e della tutela	98
	previdenziale (artt. 3 e 38 Cost.), il cui rispetto è oggetto di uno scrutinio	0
	"stretto" di costituzionalità, che impone un grado di ragionevolezza	
	complessiva ben più elevato di quello che, di norma, è affidato alla mancanza	
	di arbitrarietà." Con riferimento alla perequazione, in termini omologhi, nella	
	sentenza n. 250/2017 si sottolinea che "la discrezionalità spettante al	
	legislatore nella scelta dei meccanismi diretti ad assicurare nel tempo	
	l'adeguatezza dei trattamenti pensionistici trova pur sempre un limite nel	
	«criterio di ragionevolezza». Quest'ultimo, «così come delineato dalla	
	giurisprudenza citata [della Corte costituzionale] in relazione ai principi	
	contenuti negli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost.,	
	circoscrive la discrezionalità del legislatore e vincola le sue scelte all'adozione	
	di soluzioni coerenti con i parametri costituzionali» (sentenza n. 70 del 2015).	4.5
	Ne consegue che la sussistenza della discrezionalità legislativa non	
	19	

MODULARIO C.C 135		MQD. 122
	esclude la necessità di verificare nel merito le scelte di volta in volta operate	
	, quale che sia il contesto giuridico e di fatto nel quale esse si inseriscono,	
	contesto del quale questa Corte, nel compiere tale verifica, non potrà,	
	ovviamente, non tenere conto".	
	Orbene l'odierno giudicante dubita che i predetti principi siano	
	rispettati dalle norme all'esame sotto molteplici profili, sui quali si soffermerà	
	in prosieguo di trattazione e, d'altro canto, atteso il chiaro ed inequivoco	
·	contenuto dispositivo delle stesse, non reputa sia possibile accedere ad	
	un'interpretazione costituzionalmente orientata delle medesime. Pertanto, la	
	soluzione della controversia dedotta nel presente giudizio si presenta	
	subordinata, pregiudizialmente, al superamento del sospetto di	
	incostituzionalità delle previsioni di cui all'art. 1, commi da 260 a 268, della L.	90e
	n. 145/2018, per le preminenti ragioni che di seguito saranno esposte.	D.
	3. Le questioni di costituzionalità	
	A. Il prelievo sulle pensioni di importo più elevato (art. 1,	
	commi da 261 a 268, della L. n. 145/2018)	
	A.1. Violazione degli artt. 3 e 53 Cost.	
	Il contributo introdotto dalla legge di bilancio 2019, ad avviso di questo	
	giudice, non si inscrive nel perimetro tracciato dalla sentenza della Corte	
	Costituzionale n. 173/2016, con la quale è stata positivamente scrutinata	
	l'omologa misura, disposta con l'art. 1, comma 486, della n. 147/2013 (legge	
-	di stabilità 2014), in primo luogo con riguardo alla natura giuridica ad esso	
ĺ	ascrívibile.	
	In detta pronuncia si è affermato che quel prelievo non potesse	
	configurarsi come un tributo "non essendo acquisito allo Stato, nè destinato	
	20	

MODULARIO G.C 135		MOD. 122
	alla fiscalità generale, ed essendo, invece, prelevato, in via diretta, dall'INPS	
	e dagli altri enti previdenziali coinvolti, i quali – anzichė versario all'Erario in	
**************************************	qualità di sostituti di imposta – lo trattengono all'interno delle proprie gestioni,	
	con specifiche finalità solidaristiche endo-previdenziali, anche per quanto	
·	attiene ai trattamenti dei soggetti cosiddetti "esodati".	
	In questi termini lo si è giudicato affine all'intervento in precedenza	
	realizzato con l'art. 37 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Legge finanziaria	
	2000), che la Consulta medesima non ritenne confliggente con gli artt. 3 e 53	
······	Cost. in quanto volto a realizzare "un circuito di solidarietà interno al sistema	
	previdenziale» (ordinanza n. 22 del 2003), e neppure contraria agli artt. 2, 36	MANAGEMENT AND
	e 38 Cost. (ordinanza n. 160 del 2007)". Sulla base di queste premesse si è	
	pertanto riconosciuto ad esso la natura di "prelievo inquadrabile nel genus	
	delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente	
***************************************	la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale	U
	(sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)."	
	Le norme attuali presentano caratteri significativamente diversi.	
	In primis non risulta enunciata alcuna destinazione "vincolata" delle	
	risorse, attinte con l'intervento in discussione, a finalità solidaristiche endo-	
	previdenziali.	
	All'uopo non si reputano sufficienti, né significativi in sé, la previsione	
	dell'accantonamento in fondi tematici presso gli Istituti previdenziali coinvolti	
	e il richiamo allo strumento della conferenza di servizi per l'accertamento del	
	quantum conseguito (commi 265 e 266). Si tratta, invero, di disposizioni che	
	si limitano piuttosto all'indicazione formale di soluzioni tecniche di gestione,	
	che nulla esprimono, tuttavia, in termini di contenuto sostanziale qualificante	
	21	

MODULARIO G.C - 135		MOB 122
	della misura sotto il profilo teleologico. La lettura offerta si ritiene trovi riscontro	
<del></del>	nella carenza di ulteriori elementi indicativi di una siffatta finalizzazione, in	
***	presenza invece di qualificati dati giuridici e finanziari di segno contrario.	
······································	Preliminarmente giova osservare come sul punto non possano trarsí	
	attendibili spunti ermeneutici dalla relazione di presentazione dell'originaria	
494	proposta normativa di intervento sulle pensioni più elevate, poiché	
**************************************	prospettava un'ipotesi regolatoria completamente diversa, nel contenuto e	
	nella ratio ispiratrice, che poi non ha trovato riscontro nelle disposizioni	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	successivamente introdotte.	
<del> </del>	Ciò premesso, deve rilevarsi che - nel documento redatto dai Servizi	J
- Annual Control of the Control of t	studi e bilancio di Camera e Senato, contenente la descrizione ed il commento	
	delle modifiche al disegno di legge di bilancio, approvate in sede di esame al	
	Senato - tra le quali rientrano le versioni definitive delle norme in discussione,	
	nessuna notazione espressa viene compiuta in merito alla destinazione dei	
	risparmi conseguiti, essendo unicamente richiamato il dato testuale secondo	
- VETTING	cui gli stessi confluiscono presso i Fondi appositamente costituiti dall'INPS e	
	dagli altri Istituti interessati e ivi "restano accantonati". Ed anzi vengono	
	palesate delle perplessità sulla previsione della conferenza di servizi per la	
	determinazione delle somme da destinare ad essi, segnalando "l'opportunità	
	di chiarire in modo più puntuale le modalità di funzionamento dello strumento	
	della conferenza di servizi in relazione alla fattispecie in esame": un elemento,	
<b></b>	questo, che suffraga il carattere alquanto generico e non vincolante, quanto a	
	destinazione delle risorse, che deriverebbe dall'imputazione ai Fondi, anche	
	in relazione al fatto che tale accantonamento è comunque esposto ad	
	acquisizione al bilancio dello Stato, per l'ordinaria permeabilità della gestione	
	22	

MODULARIO C.C 135		MOD, 122
<del></del>	finanziaria dell'INPS. Non secondaria appare, inoltre, la stessa	
	denominazione attribuita (provvisoriamente) alle norme in questione -	
	"Riduzioni transitorie della misura dei trattamenti pensionistici di importo	
	elevato" - atteso che, obiettivamente, non indica in alcun modo specifiche	
***************************************	finalità solidaristiche endo-previdenziali, né tantomeno evoca l'emergere	
	attuale di situazioni di più accentuata criticità finanziaria del sistema	
	pensionístico. (cfr. Dossier 23/12/2018 – Legge di bilancio 2019 – Le	
	modifiche approvate dal Senato della Repubblica – Il maxiemendamento del	What was a second
	Governo 1.9000, pagg. 192 e ss. – le disposizioni recano la numerazione non	
	definitiva, commi da 142 ter a 142 decies).	
	Anche in altro documento parlamentare di analisi dei profili finanziari	
	delle surriferite previsioni non è presente alcuna osservazione in ordine alla	
	destinazione delle somme conseguite con le misure de quibus, ma sono solo	
	ríportati i risparmi attesi, al lordo ed al netto delle minori entrate tributarie.	
	Unico elemento distintivo è il cambio di denominazione del prelievo, indicato	ar
1	come "contributo di solidarietà" (cfr. Camera dei Deputati, Servizio Bilancio	9.
l	dello Stato – Dossier, Legge di Bilancio 2019 – Modifiche approvate dal	
İ	Senato – dicembre 2018, pagg. 75 e ss.).	
	Una denominazione che, peraltro, non permane nel testo definitivo	
	della legge di bilancio, approvato dal Parlamento, ove il contributo è inserito	
ŀ	tout court nella Parte I Sezione I, recante "Misure quantitative per la	
	realizzazione degli obiettivi programmati", insieme indistintamente a tutti gli	
ļ		
	altri interventi rientranti nella manovra finanziaria deliberata: con ciò	
	risultandone suffragata la connotazione finanziariamente "neutra".	
	Sul punto si presenta, poi, di precipuo rilievo il documento delle	
	23	

MODULARIO C.C. 135		MOD 12
	Camere redatto nel gennaio 2010 dono l'occasione de la la la la la la la la la la la la la	
	Camere, redatto nel gennaio 2019 dopo l'approvazione della legge di bilancio	
	(L. n. 145/2018) e del disegno di legge collegato in materia fiscale (D.L. n.	
	119/2018, conv. con L. n. 138/2018), in cui sono analizzati la composizione e	
······································	gli effetti sui saldi di finanza pubblica della manovra di bilancio 2019/2021. Ivi	
	è riportata – in apposito quadro aggiornato - l'indicazione del definitivo livello	
	delle spese previste: tra queste figurano sia la rimodulazione della	American and a second
	perequazione che la riduzione dei trattamenti pensionistici di maggior importo,	
·····	semplicemente menzionate come interventi di riduzione della spesa (come	
	"minor adeguamento delle pensioni di importo più elevato" e "riduzione dei	
	trattamenti pensionistici più elevati", senza alcuna caratterizzazione	
	teleologica) e, in tali termini, rappresentate nella pertinente tabella illustrativa	
	dell'impatto finanziario di ciascuna misura (qui indicate come "raffreddamento	
	indicizzazione pensioni" e "contributo pensioni di importo più elevato").	
	Ed ancora, specularmente, nella ulteriore tabella rappresentativa degli	are
	interventi previsti dalla manovra di bilancio e dei relativi mezzi di copertura, le	Q,
····	misure a carico delle pensioni più elevate sono comprese tra questi ultimi (in	
	valore cumulato): risultando configurate, dunque, come ordinari strumenti di	
	finanziamento dei livelli di spesa approvati (cfr. Servizio Bilancio del Senato e	
	Servizio Bilancio dello Stato della Camera, Dossier - gennaio 2019 - Manovra	
	di bilancio 2019-2021 – Effetti sui saldi e conto risorse e impieghi).	
	Le notazioni che precedono si legano in modo significativo al carattere	
	complessivamente "espansivo" della manovra di bilancio per il 2019 (e per il	
	triennio fino al 2021) per quanto riguarda il comparto previdenziale, nel quale	The state of the s
	è introdotta una riforma dei requisiti di accesso alla pensione, che determina	
	un significativo ampliamento della platea degli aventi diritto al collocamento in  24	

MODULARIO C.C 135		MOD. 122
	quiescenza rispetto alle scadenze generali fissate dalla legge "Fornero".	
	Non si è in presenza, dunque, di norme inserite in un contesto	
	finanziario del sistema pensionistico che appaia considerato dal legislatore	
	straordinariamente emergenziale e cui debba, pertanto, farsi fronte attraverso	
	uno strumento "straordinario" di ausilio, bensì di previsioni volte ad individuare	
	mezzi di copertura aggiuntivi delle spese pubbliche mediante imposizione,	
	tuttavia, di un prelievo "selettivo" a carico di alcune categorie di pensionati.	
	Ed invero depone in tal senso anche la previsione della durata	
	quinquennale della riduzione imposta che, obiettivamente, indica la	
	prospettiva di un più marcato consolidamento nel tempo degli effetti di	
	decurtazione delle pensioni più elevate: in una logica normativa, quindi, che	
	non si presenta di "gestione dell'emergenza" bensi di tendenziale revisione in	
	pejus definitiva di tali trattamenti e rende, dunque, non solo significativamente	
	più incisiva la lesione dei diritti patrimoniali dei destinatari; ma anche più	
	marcato l'effetto discriminatorio rispetto ai non incisi, a parità di condizioni reddituali.	M.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	În questi termini si reputa molto significativa la protrazione del prelievo	V
	oltre l'arco temporale di sviluppo della programmazione pluriennale di	
	bilancio, che appare confermare la natura di misura non conseguente a	
	situazioni emergenziali, ma al contrario giustificato, genericamente, da	alleration and a
	esigenze di fiscalità generale.	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	D'altro canto, è indubitabile che il dato temporale di interventi come	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	quella all'esame assume una specifica rilevanza rispetto alla posizione di	
	coloro che le subiscono, sia sul piano soggettivo che oggettivo.	
	Sotto il primo profilo, perché costoro hanno un'età spesso alquanto	
	25	

MODULARIO C.C 135	with the start of	WOD 122
	•	
	avanzata e, quindi, cinque anni possono talvolta rappresentare anche l'intero	
·	periodo di fruizione del trattamento pensionistico, assumendo così la	
	decurtazione carattere definitivo.	
	Con riguardo al secondo, perché questo contributo si inscrive in una	
	sequenza, pur non continuativa, di interventi variamente affini realizzati	
	nell'arco di oltre dieci anni, in conseguenza dei quali le pensioni più elevate	
1000	hanno subito reiterate decurtazioni. Se lo si pone in relazione anche soltanto	
	con l'ultimo precedente, disposto per il triennio 2014/2016, si può riscontrare	
÷	come un soggetto collocato in quiescenza nel 2014 si trovi a percepire – in un	
·	decennio - la pensione intera, spettantegli secondo le disposizioni	
······································	previdenziali su cui ha fatto affidamento, unicamente per due anni (2017 e	
···	2018). In questi termini sì delinea il notevole impatto della disciplina	
	all'esame, che smentisce le affermazioni dell'INPS secondo cui cinque anni	
	sono poco più del triennio previsto in precedenti previsioni similari e,	QF.
	comunque, costituiscono un periodo "circoscritto". Appare necessario, infatti,	<u> </u>
····	che la valutazione della dimensione di "temporaneità" delle misure si coniughi	
	con l'analisi diacronica delle scelte del legislatore in questo ambito, al fine di	
	preservare l'effettività dei criteri secondo i quali le stesse sono state sinora di	
	volta in volta ritenute costituzionalmente legittime.	
	Alla luce delle osservazioni rassegnate, ritiene pertanto questo giudice	
	che l'intervento di riduzione delle pensioni di importo elevato di cui all'art. 1,	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	commi da 261 a 268, della L. n. 145/2018, presenti natura sostanzialmente	
****	tributaria atteso che, in concreto: determina una decurtazione patrimoniale	
	arbitrariamente duratura del trattamento pensionistico, con acquisizione al	
	bilancio statale del relativo gettito e costituisce un prelievo coattivo correlato	
	26	TANTI - 11 - 3

MODULARIO C.C - 135	s i part s	MOD: 122
	ad uno specifico indice di capacità contributiva, che esprime l'idoneità del	
······································	soggetto passivo all'obbligazione tributaria. Nei descritti termini esso si	
	presenta confliggente con i principi di cui agli art. 3 e 53 Cost., gravando	
	soltanto su specifiche categorie di pensionati e non su tutti i cittadini: con ciò	
And the same of th	risultando ingiustificatamente discriminatorio e non rispettoso dei canoni	
	fondamentali di uguaglianza a parità di reddito e di universalità	
	dell'imposizione.	
	L'irragionevolezza della deroga ai predetti principi si estrinseca,	
-	riprendendo le parole utilizzate della Corte Costituzionale nella sentenza n.	
	116/2013, "avendo riguardo, quindi, поп tanto alla disparità di trattamento fra	
	dipendenti o fra dipendenti e pensionati o fra pensionati e lavoratori autonomi	
	od imprenditori, quanto piuttosto a quella fra cittadini. Va infatti, al riguardo,	97-
	precisato che i redditi derivanti dai trattamenti pensionistici non hanno, per	9
77. UPA-11-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	questa loro origine, una natura diversa e minoris generis rispetto agli altri	100
	redditi presi a riferimento, ai fini dell'osservanza dell'art. 53 Cost., il quale non	
	consente trattamenti in pejus di determinate categorie di redditi da lavoro.	
	Nel caso in esame la rilevata insussistenza di condizioni finanziarie di	
	eccezionalità, cui ancorare una specifica destinazione solidaristica endo-	
	previdenziale del prelievo disposto, la protrazione per un arco temporale	
_	rilevante e la devoluzione alla copertura della spesa pubblica rendono	
	irragionevole il diverso trattamento imposto ai pensionati incisi rispetto ai	
	contribuenti in generale, laddove il legislatore avrebbe dovuto intervenire,	
	invece, mediante <un "universale"="" impositivo="" intervento=""> (C. Cost. sent. n.</un>	
	223/2012), avvalendosi degli ordinari strumenti di modulazione del carico	
	fiscale atteso che "la Costituzione non impone affatto una tassazione fiscale	
	27	

MODULARIO C.C - 135		A10D 122
	uniforme, con criteri assolutamente identici e proporzionali per tutte le	
<del></del>	tipologie di imposizione tributaria; ma esige invece un indefettibile raccordo	
	con la capacità contributiva, in un quadro di sistema informato a criteri di	
	progressività, come svolgimento ulteriore, nello specifico campo tributario, del	
	principio di eguaglianza, collegato al compito di rimozione degli ostacoli	
	economico-sociali esistenti di fatto alla libertà ed eguaglianza dei cittadini-	
	persone umane, in spirito di solidarietà politica, economica e sociale (artt. 2 e	
	3 della Costituzione)* [C. Cost. sentenza n. 341 del 2000].	
	In definitiva si reputa che la disciplina in discussione presenti profili di	
·	criticità omologhi a quelli rilevati dal Giudice delle leggi nella citata sentenza	
**************************************	п. 116/2013, con riferimento al contributo imposto con l'art. 18, comma 22-	
	bis, del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111	
	del 2011, (come modificato dall'art. 24, comma 31-bis, del d.l. n. 201 del 2011,	-
	convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011), in particolare	at
	dovendosi richiamare l'affermazione secondo cui l'intervento selettivo a carico	9
	dei pensionati integra una violazione particolarmente grave del principio di	
	ragionevolezza poiché – stante la natura di retribuzione differita del	
···	trattamento pensionistico - "il maggior prelievo tributario rispetto ad altre	
	categorie risulta con più evidenza discriminatorio, venendo esso a gravare su	
	redditi ormai consolidati nel loro ammontare, collegati a prestazioni lavorative	
	già rese da cittadini che hanno esaurito la loro vita lavorativa, rispetto ai quali	
i	non risulta più possibile neppure ridisegnare sul piano sinallagmatico il	
1	rapporto di lavoro".	
	A.2. Violazione degli art. 3, 23, 36 e 38 Cost.	
	Anche ritenendo il prelievo de quo non di natura tributaria, i dubbi di	
	28	
1	1	

MODULARIO C.C 135		MOD. 122
	costituzionalità di tale misura impositiva, non verrebbero meno.	
<u> </u>	Si è riportato in precedenza che la Corte Costituzionale, in occasione	
	dello scrutinio del contributo posto sulle pensioni più elevate con l'art. 1,	
	comma 486, della L. 147/2013, ha riconosciuto ad esso la natura di	
	prestazione patrimoniale imposta per legge, in conformità al modello di cui	
	all'art, 23 Cost., procedendo poi a vagliarne la legittimità costituzionale in	
	relazione ai principi di ragionevolezza e proporzionalità (cfr. sent. cit. n.	
	173/2016).	,
	Orbene, ritiene questo Giudice, che anche seguendo tale percorso	
	ermeneutico, la disciplina in esame non possa essere giudicata	
	positivamente, proprio alla luce dei requisiti di ammissibilità declinati nella	
	predetta pronuncia. In particolare, ivi si è affermato che un contributo di	
	solidarietà sulle pensioni può essere consentito, purché non ecceda i limiti	
	posti "dal combinato operare dei principi, appunto, di ragionevolezza, di	
······································	·	ack
	affidamento e della tutela previdenziale (artt. 3 e 38 Cost.), il cui rispetto è	- AA
	oggetto di uno scrutinio "stretto" di costituzionalità, che impone un grado di	V
	ragionevolezza complessiva ben più elevato di quello che, di norma, è affidato	
<del></del>	alla mancanza di arbitrarietà". E, conformemente a tale paradigma valutativo	
	di "stretta costituzionalità", si perviene ad indicare le condizioni in presenza	
	delle quali risultano adeguatamente bilanciati "la garanzia del legittimo	
	affidamento nella sicurezza giuridica con altri valori costituzionalmente	
	rilevanti". Condizioni, che la Corte così determina: "In definitiva il contributo di	
	solidarietà, per superare lo scrutinio "stretto" di costituzionalità, e palesarsi	
	dunque come misura improntata effettivamente alla solidarietà previdenziale	
	(artt. 2 e 38 Cost.), deve: operare all'interno del complessivo sistema della	
	29	

MODULARIO C.C 135	• '-	WQD. 122
	previdenza; essere imposto dalla crisi contingente e grave del predetto	
	sistema; incidere sulle pensioni più elevate (in rapporto alle pensioni minime);	
	presentarsi come prelievo sostenibile; rispettare il principio di proporzionalità;	
<u></u>	essere comunque utilizzeto come misura una tantum".	
	Le osservazioni svolte in precedenza portano a rilevare che le	
	disposizioni della legge n. 145/2018 disattendono i principali elementi	
War and the same of the same o	qualificanti il modello indicato nei chiari termini sopra riportati dalla Consulta,	
	nel quale si richiede la compresenza delle succitate condizioni.	
	Non è dato rinvenire nell'odierno contesto normativo alcuna	
	condizione di eccezionalità e/o di specifica crisi del sistema previdenziale, cui	
	si debba far fronte con il contributo de quo, che viceversa si presenta inserito	
	in una manovra di bilancio complessivamente espansiva proprio nel settore	ast
	previdenziale. Non viene in rilievo, dunque, quella logica di "solidarietà forte"	01
	e "mutualità intergenerazionale" posta a fondamento del positivo giudizio di	
	ragionevolezza sull'intervento selettivo del legislatore, pur compressivo del	
	principio di affidamento dei soggetti incisi, in ordine alla conservazione del	
	trattamento pensionistico maturato. D'altro canto, si presenta non affermabile	
	– come si è già esposto – una sicura destinazione intra-previdenziale dei	
	risparmi attesi, in presenza al contrario di significativi indicatori della	
	destinazione di tali risorse all'ordinaria copertura delle spese previste nella	
	legge di bilancio.	
	Sotto altro angolo visuale la previsione della durata quinquennale del	
	contributo, disposto altresi in ravvicinata sequenza con il precedente (solo un	
1	biennio di "intervallo", 2017/2018) e comunque in linea di continuità con altri	
	più risalenti, indica obiettivamente la ripetitività della scelta del legislatore, che	
	30	
i	Į.	

MODULARIO C.C 135		MQD. 12:
······································	si connota quindi non quale prelievo una tantum – come richiede la	
	giurisprudenza costituzionale – bensi come soluzione volta ad assicurare un	
	ordinario meccanismo di alimentazione del sistema previdenziale (ovvero,	
	come si dubita nel caso di specie, della stessa finanza generale).	
<u>v</u>	Il prelievo all'esame, dunque, in quanto carente dei caratteri di	
	legittimazioni enucleati dalla giurisprudenza costituzionale, non realizza un	
	adeguato e ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali coinvolti, e si	
	atteggia quale arbitraria compressione, in danno di specifiche categorie di	
	pensionati, del principio di affidamento nella certezza delle situazioni	
	giuridiche acquisite. Risultano, così, violate le garanzie costituzionali sancite	
	negli art. 3, 23, 36 e 38, atteso che il sacrificio imposto ad una ristretta cerchia	
	di soggetti si palesa del tutto ingiustificato e discriminatorio, impropriamente	are
	sostitutivo di un intervento di fiscalità generale nei confronti di tutti i cittadini.	N N
	Attesa la necessaria compresenza di tutte le condizioni stabile dalla Corte	
	costituzionale nella sentenza n. 173/2016, non risultano sufficienti - in senso	
	contrario - l'ammontare elevato dei trattamenti incisi e l'articolazione del	
	contributo secondo diverse aliquote.	
	Nella sentenza n. 173/2016 si affermava – va sottolineato - che le	
······································	condizioni di legittimità costituzionale ivi indicate "appaiono, sia pur al limite,	
***************************************	rispettate nel caso dell'intervento legislativo in esame". nell'attuale normativa,	
**************************************	reputa questo giudice, che quel limite sia stato obiettivamente valicato.	
	B. L'intervento di revisione del meccanismo di rivalutazione	
······································	delle pensioni (art. 1, comma 260, L. n. 145/2018).	
	Violazione degli artt. 3, 36 e 38 Cost.	
	Con la norma in esame il legislatore è intervenuto nuovamente sul	
ļ	31	

MODULARIO C.C 135		MQD. 122
W10	sistema di c.d. indicizzazione delle pensioni, rideterminando parzialmente i	
	limiti di perequazione già introdotti dall'articolo 1, comma 483, della L.	
	147/2013 (legge di stabilità 2014), per il triennio 2014-2016, e	
	successivamente estesi anche al 2017 e 2018 dall'articolo 1, comma 286,	4-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
	della L. 208/2015. In particolare, l'attuale regolazione riconosce la	
Mark (Florence)	perequazione sulla base di aliquote decrescenti, relative ai trattamenti	
	pensionistici di importo complessivo fino a 9 volte il trattamento minimo INPS,	
	laddove la disciplina previgente considerava i trattamenti pensionistici con	
	importo complessivo fino a 6 volte il trattamento minimo.	
	L'intervento costituisce l'ulteriore atto di una sequenza ininterrotta di	
	provvedimenti che, secondo modalità diverse ma rispondenti ad una omologa	JAP .
	ratio ispiratrice, hanno sistematicamente compresso (e talora del tutto	U U
	escluso) la perequazione dei trattamenti pensionistici di maggior importo a	
	partire dall'anno 2012: la situazione determinata con la legge di bilancio 2019	
	porta a consolidare detta contrazione per un decennio (2012/2021).	
	Nel Dossier parlamentare del dicembre 2018 è ripercorso in dettaglio	
	il "cammino" della legislazione in materia: dalla norma fondante costituita	
	dall'articolo 34, comma 1, della L. 448/1998, alla prima distribuzione del	
	meccanismo secondo "fasce" reddituali, introdotta con l'articolo 69, comma 1,	441
······································	della L. 388/2000; dal "blocco" biennale previsto per il 2012/2013 nella c.d.	
	legge Fornero (art. 24, comma 25, del D.L. 201/2011, abrogativo del	
	precedente art. 18, comma 3, del D.L. 98/2011), poi caducato dalla Corte	
	Costituzionale con la sentenza n. 70/2015, e in seguito riproposto con il D.L.	
	65/2015 (confermando sostanzialmente il blocco biennale sui trattamenti	
	superiori a 6 volte il minimo INPS) fino alla rimodulazione prevista con il citato	
	32	. سنس

MDOULARIO C.C 135		MOD. 122
·	art. 1, comma 483 della L. n. 147/2013 (protratta, come detto, anche per il	
	2017/2018).	
······································	II descritto quadro normativo offre plastica evidenza – ad avviso di	***
	questo giudice – dell'assoluta assenza di soluzione di continuità tra gli	
	interventi di revisione/rimodulazione/blocco del sistema perequativo a carico	
	dei trattamenti pensionistici di maggiore importo a partire dal 2012.	
	Orbene la giurisprudenza costituzionale ha nel tempo enucleato una	
<del></del>	serie di parametri di legittimità di siffatti interventi, partendo dalla	
	qualificazione giuridica dell'istituto della perequazione e dalla identificazione	
	delle finalità costituzionalmente rilevanti alla cui attuazione risulta preordinata.	
	In particolare, si è affermato che: "Dall'analisi dell'evoluzione normativa in	
7/110.	subiecta materia, si evince che la perequazione automatica dei trattamenti	
	pensionistici è uno strumento di natura tecnica, volto a garantire nel tempo il	
	rispetto del criterio di adegualezza di cui all'art. 38, secondo comma, Cost.	
	Tale strumento si presta contestualmente a innervare il principio di sufficienza	
	della retribuzione di cui all'art. 36 Cost., principio applicato, per costante	0
i	giurisprudenza di questa Corte, ai trattamenti di quiescenza, intesi quale	-AF
- 1	retribuzione differita (fra le altre, sentenza n. 208 del 2014 e sentenza n. 116	<u> </u>
ſ	del 2013). Per le sue caratteristiche di neutralità e obiettività e per la sua	
ì	strumentalità rispetto all'attuazione dei suddetti principi costituzionali, la	
- 1	tecnica della perequazione si impone, senza predefinirne le modalità, sulle	
ļ	scelle discrezionali del legislatore, cui spetta intervenire per determinare in	
ì	concreto il quantum di tutela di volta in volta necessario. Un tale intervento	
1	deve ispirarsi ai principi costituzionali di cui agli artt. 36, primo comma, e 38,	
	secondo comma, Cost., principi strettamente interconnessi, proprio in ragione  33	

MODULARIO C.C 135		MDD: 122
	delle finalità che perseguono. La ragionevolezza di tali finalità consente di	
	predisporre e perseguire un progetto di eguaglianza sostanziale, conforme al	
	dettato dell'art. 3, secondo comma, Cost. così da evitare disparità di	
	trattamento in danno dei destinatari dei trattamenti pensionistici." (cfr. sent.	
	cit. n. 70/2015). Le affermazioni richiamate pongono in rilievo come anche lo	
	scrutinio di ragionevolezza delle misure di contenimento dell'indicizzazione	
	delle pensioni si esprima sul piano del bilanciamento tra valori costituzionali,	
r	nel rispetto della ratio secondo cui i canoni di proporzionalità e adeguatezza	
	lelle retribuzioni e delle pensioni "non devono sussistere soltanto al momento	-
	lel collocamento a riposo, «ma vanno costantemente assicurate anche nel	
<i>p</i>	rosieguo, in relazione ai mutamenti del potere d'acquisto della moneta»,	
s	enza che ciò comporti un'automatica ed integrale coincidenza tra il livello	97
<i>d</i>	elle pensioni e l'ultima retribuzione, poiché è riservata al legislatore una sfera	(h).
d	i discrezionalità per l'attuazione, anche graduale, dei termini suddetti"	
(s	empre sent. cit. n. 70/2015 e giurisprudenza ivi citata).	
	Un ulteriore profilo "strutturale" di rilievo della perequazione è poi	
ra	ppresentato dall'effetto "definitivo" che consegue ad ogni intervento di	
1	occo o di riduzione dell'adeguamento delle pensioni: la relativa perdita del	
1	tere d'acquisto non è infatti più recuperabile, poiché le successive	
i	alutazioni vengono calcolate non sul valore reale originario, ma sull'ultimo	
f	porto nominale, eroso dal mancato adeguamento.	
	Nei descritti termini – anche con riguardo a tale istituto – il Giudice	
de	lle leggi ha valorizzato, in sede di scrutinio delle scelte del legislatore, la	
1	ssistenza di obiettive e specifiche esigenze di finanza pubblica, al fine di	
	dicare ragionevole, o meno, la prevalenza di queste sui diritti dei soggetti	
	34	

MODULARIO C.C 135		MOD. 122
	incisi, nel quadro dei principi di cui agli artt. 3, 36 e 38 Cost.	
	Su tale aspetto si è soffermata, da ultimo, anche la sentenza n.	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	250/2017, che ha riconosciuto la legittimità costituzionale della riduzione della	
	perequazione introdotta con l'art. 24, commi 25 e 25-bis, del D.L. n. 201/2011	
	(convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011) - come sostituito (il	
	comma 25) e inserito (il comma 25-bis), rispettivamente, dai numeri 1) e 2)	
**	del comma 1 dell'art. 1 del D.L. n. 65/2015 (convertito, con modificazioni, dalla	
	L. n. 109/2015), osservando come le norme esaminate fossero correlate a	
	puntuali ragioni giustificative, debitamente evidenziate nei documenti bilancio.	
	In tal senso ha sottolineato che: "Nel valutare la compatibilità delle	
	misure di adeguamento delle pensioni con i vincoli posti dalla finanza	
	pubblica, questa Corte ha sostenuto che manovre correttive attuate dal	
	Parlamento ben possono escludere da tale adeguamento le pensioni «di	
	importo più elevato» (ordinanza п. 256 del 2001). Nel replicare, in più	
	occasioni, una tale scelta, che privilegia i trattamenti pensionistici di modesto	
	importo, il legislatore soddisfa un canone di non irragionevolezza che trova	
	riscontro nei maggiori margini di resistenza delle pensioni di importo più alto	ar
	rispetto agli effetti dell'inflazione."	9)
	Alla luce delle indicazioni ermeneutico-applicative rese nella	
	giurisprudenza costituzionale sin qui richiamata, l'attuale intervento sulla	
1	perequazione presenta – ad avviso di questo giudice – due significativi profili	
	di criticità. In primo luogo, non risulta soπetto da specifiche esigenze di	
	contenimento della spesa pubblica, ma – come visto dai documenti citati in	
1	precedenza – è compreso tout court tra i mezzi di copertura delle spese	
1	approvate con la manovra di bilancio. In ciò risultando particolarmente	
	35	
ı	1	

MODULARIO C.C 135		MOD. 122
	generico ed incongruente il vincolo teleologico che dovrebbe fondare	
·····	l'ammissibilità di un bilanciamento dei valori costituzionali di proporzionalità e	
	adeguatezza in senso "sfavorevole" ai percettori dei trattamenti pensionistici	
	più elevati.	
	D'altro canto, sì connota quale misura di forte stabilizzazione di tale	
	sfavorevole bilanciamento, portando a dieci anni consecutivi il minor	
	adeguamento del potere d'acquisto delle pensioni colpite (dal 2012 al 2021):	
	un arco temporale – difficilmente riconducibile nell'alveo della nozione di	
-	transitorietà - rispetto al quale il c.d. effetto di trascinamento e la definitività	
	della mancata/limitata perequazione esplica effetti obiettivamente molto	
	significativi, che appaiono idonei a minare in misura apprezzabile i margini di	
	resistenza di tali trattamenti. In proposito non si reputa secondaria l'ulteriore	ONE
	circostanza che in sei dei dieci anni considerati (dal 2014 al 2016 e dal 2019	9
	al 2021) i medesimi pensionati siano anche sottoposti alla riduzione	
	dell'importo annuo del trattamento ad essi intestato, determinandosi – per il	
į.	concorso delle due misure – un impatto penalizzante ancor più incisivo.	
	Nei termini sopra descritti si dubita della legittimità costituzionale della	
	norma all'esame – per violazione degli art. 3, 36 e 38 Cost sotto il profilo dei	
	carattere non transitorio dell'intervento di graduazione del meccanismo	
	perequativo e della carenza di adeguate e motivate ragioni di finanza	
	pubblica, sottostanti alla sua introduzione. La ritenuta insussistenza di tali	
	elementi qualificanti rende la disciplina introdotta dal legislatore non	
1	agionevole, perché non rispettosa dei canoni di proporzionalità ed	
1	adeguatezza delle pensioni, posti a salvaguardia della diacronica evoluzione	The state of the s
1	delle stesse rispetto (pur se non necessariamente in misura corrispondente)	
	36	

MODULARIO C.C 135		MOD 122
	al variare delle dinamiche retributive: né tale deficit genetico e funzionale	
	appare colmabile e/o compensabile dal solo dato della progressività della	
	minore indicizzazione, risultando anch'esso "minato" in radice dalla mancanza	
	delle ulteriori indefettibili condizioni di ammissibilità. Si richiama all'uopo	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	l'affermazione, contenuta nella più volte citata sentenza n. 70/2015, secondo	
	cui "la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo,	
	ovvero la frequente reiterazione di misure tese a paralizzarlo < <esporrebbero< td=""><td></td></esporrebbero<>	
	il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e	
	proporzionalità>>, poiché risulterebbe incrinata la principale finalità di tutela,	
	insita nel meccanismo della perequazione, quella che prevede una difesa	**************************************
	modulare del potere d'acquisto delle pensioni".	**************************************
	Tutto ciò premesso, non potendo - per le ragioni sopra illustrate -	
	essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle prospettate	
	questioni di costituzionalità, il presente giudizio deve essere sospeso, con	
	rimessione degli atti alla Corte costituzionale.	aux
	. Р. Q. M.	
······································	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia, in	
	composizione monocratica di Giudice Unico delle pensioni:	
	1) Visto l'art. 23, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara	
	rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità	
	costituzionale	
	- dell'art. 1, comma 260, della legge 30/12/2018, n. 145 recante	•
	"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio	
	pluriennale per il triennio 2019-2021", per contrasto con gli articoli 3, 36 e 38	
	Cost., in relazione all'intervento di riduzione per un triennio della rivalutazione	
	37	

MÓDULARIO C C 135	MOD. 122
automatica delle pensioni di elevato importo;	
	201012
- dell'art. 1, commi da 261 a 268, della legge	
recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno	
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", per contr	
23, 36, 38 e 53 Cost , in relazione all'intervento di decu	urtazione percentuale
per un quinquennio dell'ammontare lordo annuo dei mer	desimi trattamenti.
2) Sospende, per l'effetto, il presente giudizio.	
Manda alla cancelleria per la notificazione della	a presente ordinanza
alle parti costituite ed al Presidente del Consiglio dei m	
comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlament	
Dispone l'immediata trasmissione, a cura del	
presente ordinanza e degli atti del giudizio alla C	
unitamente alla prova delle notificazioni e comunicazioni	
Così deciso, in Trieste, nella camera di consiglio	
	Il Giudice
Giu	lia De Franciscis
	Server 110 11
Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.	J. Flank Fee. J.
Trieste, 17 077, 2019	
	e della Segreteria
	Anna De Angelis)
Olun	re Chight
	V
38	